



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2148/2013, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sul diritto di porre fine a un contratto di fornitura energetica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i consumatori di energia debbano poter porre fine ai propri contratti di fornitura. Chiede al Parlamento europeo di adattare la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori a questo scopo. Al momento il periodo di recesso dei consumatori è pari a 2 settimane a partire dalla firma del contratto. Il firmatario ritiene che questo termine sia eccessivamente breve.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

"Osservazioni della Commissione"

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori il termine 'consumatore' designa *'qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale'*.

Questa definizione è usata comunemente in tutta la normativa dell'Unione europea tesa a garantire una più elevata protezione del consumatore. Una definizione simile si ritrova, per

esempio, nella direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali¹ o nella direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ecc.

È stata una scelta politica del legislatore dell'Unione affrontare i problemi incontrati dai consumatori (persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività) e stabilire norme volte a garantire loro una più elevata protezione che ne bilanci la posizione debole rispetto al venditore o fornitore. Questo principio è stato ritenuto necessario ai fini della creazione e del funzionamento del mercato interno, ed è stato integrato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 38 stipula che le politiche dell'Unione garantiscano un livello elevato di protezione dei consumatori.

Tuttavia, in conformità del considerando 13 della direttiva sui diritti dei consumatori '[g]li Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese'.

L'esperienza della Commissione conferma che alcuni Stati membri hanno utilizzato tale facoltà in relazione a una diversa normativa in materia di protezione dei consumatori, per esempio nel campo delle pratiche commerciali sleali.

Incombe pertanto alle autorità nazionali tedesche (il governo e il parlamento) prendere in considerazione la petizione in oggetto e valutare l'opportunità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni tedesche del Codice civile che recepiscono la direttiva sui diritti dei consumatori a persone giuridiche o a persone fisiche che non sono consumatori, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del diritto nazionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca.

Conclusioni

Ai sensi del diritto dell'Unione, l'autorità legislativa tedesca può estendere l'applicazione delle norme della direttiva sui diritti dei consumatori a persone giuridiche o a persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della direttiva di cui sopra."

¹ GUL 149 del 11.6.2005, pag. 22.